COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI – ORGANIZZAZIONE DELLO STATO – REGIONI – DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

65.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Rinvio):

Senatori SAPORITO ed altri: Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti *(Approvata dal Senato)* (4034);

CALAMIDA e POLLICE: Estensione ai postelegrafonici ed ai ferrovieri delle norme previste dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti (3236);

FIORI: Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postelegrafonici e dei ferrovieri (3245) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

COLOMBINI ed altri: Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici *(Approvata dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato)* (1134-B) 3

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 3, 4

GASPARI REMO, *Ministro per la funzione pubblica* 4

TASSI CARLO 4

Votazione segreta:

LABRIOLA SILVANO, *Presidente* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,50.

TOMMASO ALIBRANDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Rinvio della discussione delle proposte di legge senatori Saporito ed altri: Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti (approvata dal Senato) (4034); Calamida e Pollice: Estensione ai postelegrafonici ed ai ferrovieri delle norme previste dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti (3236); Fiori: Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postelegrafonici e dei ferrovieri (3245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Saporito, Mezzapesa, Pacini, Fontana, Fimognari e Mascaro: « Integrazione all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti », già approvata dal Senato nella seduta del 1° ottobre 1986, e dei deputati Calamida e Pollice: « Estensione ai postelegrafonici ed ai ferrovieri delle norme previste dall'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relative alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti »; e Fiori: « Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei postelegrafonici e dei ferrovieri ».

In considerazione dell'assenza del relatore, onorevole Vincenzi, impegnato nella concomitante seduta della Giunta delle elezioni, e del fatto che non è ancora pervenuto il parere della V Commissione bilancio, la discussione delle proposte di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione della proposta di legge Colombini ed altri: Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici (approvata dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dal Senato) (1134-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Colombini, Bottari, Granati Caruso, Pedrazzi Cipolla, Amadei Ferretti, Badesi Polverini, Belardi Merlo, Bianchi Beretta, Bochicchio Schelotto, Bonetti Mattinzoli, Boselli, Bosi Maramotti, Calvanese, Capecchi Pallini, Ceci Bonifazi, Cocco, Cominato, Dignani Grimaldi, Fabbri Seroni, Fagni, Filippini, Fracchia, Francese, Gelli, Giovagnoli Sposetti, Lanfranchi Cordioli, Lodi Faustini Fustini, Macis, Mainardi Fava, Migliasso, Minozzi, Montanari Fornari, Palmini Lattanzi, Scaramucci Guaitini, Trebbi Aloardi e Umidi Sala: « Norme concer-

nenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici », già approvata dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1986 e modificata dal Senato nella seduta del 28 ottobre 1986.

Riferirò io stesso sulle modifiche introdotte dal Senato, in sostituzione del relatore, onorevole Vincenzi, impegnato nella concomitante seduta della Giunta delle elezioni.

La proposta di legge in esame, già approvata dalla nostra Commissione, è stata modificata dal Senato che ha aggiunto all'articolo 2 un comma per il quale « la norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ritengo giusta questa specificazione, anche se forse il Senato avrebbe potuto limitare l'applicazione di questa disposizione ai concorsi le cui procedure siano state già avviate. Evidentemente l'altro ramo del Parlamento ha voluto eliminare tutto il contenzioso da cui è derivata appunto tale iniziativa legislativa. Per non protrarre ulteriormente nel tempo la vicenda, ritengo che possa essere approvato il testo pervenutoci dal Senato.

CARLO TASSI. Desidererei una precisazione. Con la normativa che andiamo ad approvare è fatta salva la legislazione militare sui minimi di altezza ?

PRESIDENTE. L'articolo 2 della proposta di legge attribuisce al Presidente del Consiglio la facoltà di stabilire con proprio decreto, sentiti i ministri interessati, le organizzazioni sindacali e la commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, le mansioni e le qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. Il legislatore prevede, quindi, che si possano stabilire limiti diversi in ordine a particolari esigenze di servizio. Fatta questa precisazione, raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

REMO GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica.* Ricordo che l'osservazione avanzata dal deputato Tassi è stata già oggetto di discussione al Senato, ove si è pervenuti ad un testo che appare sufficientemente garantista, nel senso che vengono salvaguardati i concorsi in atto, relativi appunto alle forze di polizia, e nel contempo si prevede una disciplina per il futuro attraverso il decreto del Presidente del Consiglio di cui all'articolo 2. In sostanza le preoccupazioni avanzate in merito alla fase di « interregno » nell'applicazione della norma vengono a cadere, per cui sollecito l'approvazione della proposta di legge nel testo del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei

ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

2. La norma di cui all'articolo 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Colombini ed altri: « Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici » *(Approvata dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dal Senato)* (1134-*B*).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alibrandi, Barbera, Bozzi, Columbu, De Martino, Fantò, Ferrandi, Fini, Fioret, Fiorino, Fontana, Galloni, Gitti, Ianniello, Labriola, Loda, Mattarella, Pazzaglia, Soave, Soddu, Strumendo, Tassi, Vecchiarelli, Vernola.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO